CAMERA DEI DEPUTATI N. **5624-A**

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(DILIBERTO)

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1999, n. 16, recante disposizioni urgenti per la conferma e la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace

Presentato il 1° febbraio 1999

(Relatore: **MELONI)**

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 3 marzo 1999, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo e di chiedere di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

considerato che:

il provvedimento in esame rispetta le regole sulla specificità ed omogeneità di contenuto dei decreti-legge;

considerato, altresì, che esso consiste in un tipico intervento di coordinamento della legislazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, sotto il profilo della chiarezza e proprietà di formulazione del testo:

1) all'articolo 2 sarebbe opportuno indicare il titolo del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 3 dicembre 1998;

2) sarebbe opportuno specificare nel titolo che le disposizioni contenute nel decreto-legge comportano modifica della legge n. 374 del 1991.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 16-*bis* del Regolamento, il deputato Anedda ha rilevato l'esigenza di osservare anche, sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione, che ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, il limite massimo di età di settanta anni previsto per la nomina, avrebbe dovuto essere indicato esplicitamente e non tramite un mero rinvio normativo.

PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

(parere espresso il 24 febbraio 1999)

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Dis. 1 del relatore;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti trasmessi dalla Commissione giustizia.

(parere espresso il 3 marzo 1999)

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
—	—
Conversione in legge del decreto-legge 1º febbraio 1999, n. 16, recante disposizioni urgenti per la conferma e la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º febbraio 1999, n. 16, recante disposizioni urgenti per la conferma e la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 1º febbraio 1999, n. 16, recante disposizioni urgenti per la conferma e la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace.	1. Il decreto-legge 1º febbraio 1999, n. 16, recante disposizioni urgenti per la conferma e la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	2. *Identico*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, dopo la parola: « Conferma. » *sono inserite le seguenti:* « Ulteriore nomina »;

al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

« b-*bis*) al comma 2 le parole: "Fermo restando il limite di età di cui al comma 1" sono soppresse ».

All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: « 3 dicembre 1998, » *sono inserite le seguenti:* « recante disposizioni per la copertura di posti di giudice di pace, ».

Il titolo del decreto-legge è sostituito dal seguente: « Disposizioni urgenti per la modifica della legge 21 novembre 1991, n. 374, in tema di conferma dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, nonché proroga dell'esercizio delle funzioni medesime ».

Decreto-legge 1º febbraio 1999, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 25 del 1º febbraio 1999*

Disposizioni urgenti per la conferma e la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la conferma e la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. La rubrica dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituita dalla seguente: « Durata dell'ufficio. Conferma ».

2. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Per la conferma non è richiesto il requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *e)*. Tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età ».

ARTICOLO 2.

1. L'esercizio delle funzioni dei giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici di cui all'elenco allegato al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 3 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4ª serie speciale – n. 95 del 4 dicembre 1998, è prorogato fino alla copertura dei rispettivi posti all'esito delle procedure di cui al medesimo decreto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1999.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1º febbraio 1999.

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia.*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO.

DDL13-5624A
Lire 500